

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2025, n. 9-1192

Art. 4, comma 1, lett. d), Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP" . Approvazione della nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Revoca della D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 5-851.



Seduta N° 74

Adunanza 30 MAGGIO 2025

Il giorno 30 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 9-1192/2025/XII

OGGETTO:

Art. 4, comma 1, lett. d), Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico - GAP” . Approvazione della nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Revoca della D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 5-851.

A relazione di: Riboldi, Chiorino

la Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 stabilisce all’art. 4, comma 1, lett. d), la necessità da parte della Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo e all’art. 23, comma. 2 e seguenti le relative sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di formazione;

in particolare la nuova legge regionale sancisce quanto segue:

- art. 1, comma 1 *“la Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani”*;

- art. 4, comma 1, lett. c) *“promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;”*

- art. 4, comma 1, lett. d) la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione: *“i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo;*

- art. 23, comma 2: *“All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse”.*

- art. 23, comma 3: *“In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931”.*

- art. 25: *“La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” è abrogata.*

Preso atto che la l.r. 9/2016 è stata abrogata e conseguentemente è da ritenersi inapplicabile la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 5-851 *“Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.r. 2 maggio 2016, n. 9 – Revoca D.G.R. n. 43-8654 del 29.3.2019.”*, con la quale erano stati disciplinati i corsi di formazione professionale obbligatori, ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività da gioco lecito, esaurendo la sua portata e rendendo necessaria la sua revoca;

Tenuto conto della conseguente necessità di modificare la disciplina regionale dei corsi di formazione professionale vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. n. 19/2021, stabilendo:

- i soggetti tenuti a frequentarli, nonché i soggetti esentati;
- le modalità di svolgimento dei corsi.

Dato atto che i settori regionali per le parti di rispettiva competenza, tenendo conto delle richieste pervenute dai rappresentanti delle associazioni di categoria di comparto, hanno predisposto il disciplinare dei corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza al gioco d'azzardo patologico, stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) e dell'art. 23 comma 2 della L.R. n. 19/2021 come segue:

I) la *“Disciplina regionale dei corsi di formazione sulla promozione del gioco responsabile”*, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:

1) i termini per la frequenza dei corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo, secondo la seguente scansione temporale:

- entro il 31 dicembre 2026, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e a conseguire il relativo attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della normativa vigente:
 - a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), già attivi alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2021;
 - b) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. n. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), in caso di nuove aperture di cui all'art. 16, attivate entro

e non oltre il 31.12.2025;

- a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di nuove aperture, di cui all'art. 16 della l.r. n. 19/2021, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e a conseguire il relativo attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della normativa vigente:

a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. n. 19/2021, entro 12 mesi dall'avvio dell'attività da gioco lecito;

b) i gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dall'avvio dell'attività da gioco lecito;

c) il personale operante nelle sale da gioco e sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dalla data di assunzione;

2) le scadenze dei corsi di aggiornamento, previsti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. n. 19/2021, secondo la seguente scansione temporale:

- entro il 30 giugno 2030, gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, che hanno conseguito l'attestato di frequenza e profitto ai sensi della previgente normativa;

- entro cinque anni dalla data di conseguimento dell'attestato ai sensi della presente deliberazione: gli esercenti dei punti per il gioco, i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse che hanno conseguito l'attestato di frequenza e profitto ai sensi della vigente normativa;

3) le sanzioni di cui all'articolo 23 della l.r. n. 19/2021, in caso di mancata frequenza del corso di formazione e conseguimento del relativo attestato nei termini sopra indicati e, in particolare:

- il comma 2, il quale stabilisce la diffida ad adempiere entro 60 giorni con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento della violazione da parte del comune competente per territorio, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come segue:

- da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931;

- da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse;

- il comma 3, il quale prevede in caso di inosservanza della diffida ad adempiere all'obbligo di formazione, ai sensi del comma 2, la chiusura temporanea degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo;

II) gli “Standard formativi”, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto:

di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d) della Legge Regionale n. 19 del 15 luglio 2021, la nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, secondo quanto previsto negli allegati A) “Disciplina regionale dei corsi di formazione sulla promozione del gioco responsabile” e B) “Standard formativi”, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di revocare la D.G.R. n. 5-851 del 23 dicembre 2019 “*Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n. 9 – Revoca D.G.R. n. 43-8654 del 29.3.2019.*”;

di demandare ai Dirigenti dei Settori regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PPA.A." e s.m.i.;

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000";

la D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17/10/2016 n. 1-4046";

la D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i costi dei relativi corsi di formazione sono a carico dei datori di lavoro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forma di legge,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d) della Legge Regionale n. 19 del 15 luglio 2021, la nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, secondo quanto previsto negli allegati A) "Disciplina regionale dei corsi di formazione sulla promozione del gioco responsabile" e B) "Standard formativi", alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la D.G.R. n. 5-851 del 23 dicembre 2019 "Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n.9 – Revoca D.G.R. n. 43-8654 del 29.3.2019.";
3. di demandare ai Dirigenti dei Settori regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1192-2025-All_1-All_B_def.pdf
DGR-1192-2025-All_2-ALL_A_def.pdf



2.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore standard formativi e orientamento permanente

Direzione Sanità
Settore Programmazione dei Servizi sanitari e socio sanitari

Standard formativi

- **Obiettivo: Elementi per la gestione consapevole della vendita di prodotti di gioco lecito in denaro**
- **Percorso: Promozione del gioco responsabile - gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco**
- **Percorso: Promozione del gioco responsabile - l'offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate**

STANDARD DELL'OBBIETTIVO	
Denominazione dell'obiettivo	Elementi per la gestione consapevole della vendita di prodotti di gioco lecito in denaro
Descrizione sintetica dell'obiettivo	L'obiettivo prevede competenze nozionistiche e relazionali relative alla prevenzione del consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro e all'aumento della consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco in denaro per i giocatori e le loro famiglie.
COMPETENZE	
1. Prevenire il consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro 2. Aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco in denaro per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali, per il patrimonio e per la salute	
COMPETENZA 1	
Prevenire il consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Favorire e stimolare un approccio consapevole critico e misurato al gioco Informare e indirizzare i clienti potenzialmente problematici alla rete dei servizi di aiuto	Normativa di riferimento Il gioco lecito in denaro: dalla socialità alla patologia Elementi per una relazione efficace con il cliente Caratteristiche degli apparecchi automatici di gioco Reti locali dei servizi di aiuto e cura
COMPETENZA 2	
Aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco in denaro per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali, per il patrimonio e per la salute	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Riconoscere i fattori di rischio individuali e strutturali Orientare i clienti rispetto alle differenti offerte di aiuto	Regolamentazione dell'offerta da parte delle autorità locali Vulnerabilità sociale e individuale Approccio agli elementi di gestione della patologia

PERCORSO FORMATIVO	
Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco	
<p>Unità formativa: Prevenzione del consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro</p> <p>Normativa di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale, regionale e comunale <p>Il gioco lecito in denaro: dalla socialità alla patologia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il fenomeno del gioco lecito in denaro in Italia e le caratteristiche delle differenti tipologie di gioco <p>Elementi per una relazione efficace con il cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione di gioco d'azzardo problematico e indicatori di comportamento problematico • Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente, motivazione all'aiuto/bilancia motivazionale (gestione di casi problematici con strategie di problem solving) <p>Caratteristiche degli apparecchi automatici di gioco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problematiche relative al funzionamento degli apparecchi automatici da gioco <p>Reti locali dei servizi di aiuto e cura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reti locali dei servizi di trattamento 	7 ore
Prova finale: questionario	1 ora
Totale	8 ore

PERCORSO FORMATIVO

Promozione del gioco responsabile: l'offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate

Unità formativa: Prevenzione del consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro

Normativa di riferimento

- Normativa nazionale, regionale e comunale

Il gioco lecito in denaro: dalla socialità alla patologia

- Il fenomeno del gioco lecito in denaro in Italia e le caratteristiche delle differenti tipologie di gioco

Elementi per una relazione efficace con il cliente

- Definizione di gioco d'azzardo problematico e indicatori di comportamento problematico
- Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente, motivazione all'aiuto/bilancia motivazionale (gestione di casi problematici con strategie di problem solving)

7 ore

Caratteristiche degli apparecchi automatici di gioco

- Problematiche relative al funzionamento degli apparecchi automatici da gioco

Reti locali dei servizi di aiuto e cura

- Reti locali dei servizi di trattamento

<p>Unità formativa: Consapevolezza del fenomeno di dipendenza</p> <p>Regolamentazione dell'offerta da parte delle autorità locali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principali interventi di prevenzione strutturale <p>Vulnerabilità sociale ed individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principali fattori di rischio • Indicatori di comportamento problematico o a rischio • Probabilità di vincita, distorsioni cognitive e pensiero magico <p>Approccio agli elementi di gestione della patologia</p> <ul style="list-style-type: none"> • La realtà clinica del gioco problematico e patologico • Dipendenza, indebitamento, usura, criminalità: illustrazione di casi • Principali interventi trattamentali 	<p>8 ore</p>
<p>Prova finale: questionario</p>	<p>1 ora</p>
<p>Totale</p>	<p>16 ore</p>



**Direzione Sanità
Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari**

**Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore standard formativi e orientamento permanente**

DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DEL GIOCO RESPONSABILE

Normativa e riferimenti specifici

- Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 di “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”;

1. Soggetti ai quali è rivolta la formazione

Ai fini della legge regionale n. 19 del 15.07.2021 i soggetti tenuti alla formazione sono:

- a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e), l.r. 19/2021;
- b) i gestori dell’attività del gioco lecito svolta nelle sale da gioco e sale scommesse, nonché il personale ivi operante, così come definite all’art. 3, comma 1, lettere c), d).

2. Esenzione

Gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), che hanno conseguito l’attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della previgente normativa dall’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2025 sono esonerati dall’effettuare un nuovo corso di formazione.

Tali soggetti sono tenuti frequentare il corso di aggiornamento entro il 30 giugno 2030.

3. Enti formatori

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell’accreditamento regionale alla formazione, ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006.

4. Caratteristiche dei percorsi e obbligo di frequenza

Si prevedono i seguenti percorsi formativi:

- “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”: percorso della durata totale di 8 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per gli esercenti dei punti per il gioco così come definiti al punto 1 lett. a)
- “Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate”: percorso della durata totale di 16 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e sale scommesse così come definiti al punto 1 lett. b)

I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni e l’articolazione dell’obiettivo e dei percorsi di cui all’allegato B) (presenti sulla vetrina regionale degli standard).

5. Termini per la frequenza del corso

I termini entro i quali i soggetti sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e al conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della normativa vigente, sono i seguenti:

➤ entro il 31 dicembre 2026:

a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), già attivi alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2021;

b) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), in caso di nuove aperture di cui all’art. 16, attivate entro e non oltre il 31.12.2025;

➤ a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di nuove aperture di cui all’art. 16, L.R. 19/2021:

a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19/2021, entro 12 mesi dall’avvio dell’attività da gioco lecito;

b) i gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dall’avvio dell’attività da gioco lecito;

c) il personale operante nelle sale da gioco e sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dalla data di assunzione.

6. Requisiti dei formatori

I docenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) Operatori dei Servizi pubblici delle dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale ed ai servizi del privato sociale accreditato nel settore delle dipendenze appartenenti ai seguenti profili professionali:

- medico
- psicologo
- assistente sociale

- educatore professionale
- sociologo
purché con documentata formazione e esperienza clinica nel settore del disturbo da gioco d'azzardo.

b) Professionisti appartenenti ai seguenti profili professionali:

- medico
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- sociologo
- giurista

purché con documentata formazione, esperienza clinica e come formatori nel settore del disturbo da gioco d'azzardo.

Per il percorso di "Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate", destinato ai gestori e al personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, i docenti devono possedere una documentata formazione ed esperienza clinica nel settore di disturbo da gioco d'azzardo di almeno 2 anni.

7. Modalità di attivazione dei corsi

I corsi non dovranno essere autorizzati o riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "*Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro*", ma l'attivazione dei corsi dovrà essere preventivamente comunicata all'ASL TO3 (Dipartimento di Patologia delle Dipendenze – (di seguito DPD) al seguente indirizzo di posta elettronica "aslto3@cert.aslto3.piemonte.it"

L'ente formatore deve garantire:

- la tracciabilità della formazione effettuata attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante e la disponibilità di tale documentazione per eventuali controlli;
- la verifica dei requisiti dei formatori di cui al punto "6";
- la trasmissione annuale di un report contenente numero, date e tipologia dei corsi attivati, l'elenco nominativo dei partecipanti che hanno conseguito l'attestato di frequenza e di profitto ai corsi di formazione, i nominativi dei formatori. Il predetto report dovrà essere trasmesso al DPD dell'ASL TO3 entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a cui si riferisce al seguente indirizzo di posta elettronica "aslto3@cert.aslto3.piemonte.it"

Al DPD dell'ASL TO3 vengono riconosciuti compiti di monitoraggio complessivo e controllo a campione dei percorsi di formazione e di aggiornamento di cui alla presente deliberazione.

8. Ammissione ai corsi

L'accesso ai corsi per i cittadini stranieri è condizionato all'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale.

9. Verifiche finali

Al termine dei percorsi è previsto il superamento di una verifica finale interna all'ente erogatore, che deve essere tenuta agli atti per eventuali controlli.

10. Attestazioni

In esito ai percorsi, a fronte della frequenza della totalità delle ore corsuali, l'ente formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati, oltre alla durata del percorso formativo, anche i seguenti estremi:

- *“Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco. Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 4, comma 1 – lett. “d” Legge regionale n. 19 del 2021.*

- *“Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate. Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 4, comma 1 – lett. “d” Legge regionale n. 19 del 2021.*

L’attestazione in esito al percorso di “Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate” esenta dal conseguimento dell’attestazione in esito al percorso di “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”.

11. Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni

Considerata l’eterogeneità dei percorsi formativi erogati in altri ambiti regionali relativamente agli argomenti oggetto delle presenti linee guida, la Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli in caso di completa sovrapposibilità della formazione.

La piena equivalenza dei titoli deve essere richiesta dall’interessato documentando il percorso fatto alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore standard formativi e orientamento permanente e Direzione Sanità – Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

12. Aggiornamento

È previsto, ai sensi dell’art. 4, comma. 1, lett. c), L.R. 19/2021 un corso di aggiornamento da fruire ogni 5 anni dal conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto o di altro attestato rilasciato da altre Regioni ritenuto equivalente, per tutte le categorie di soggetti così come definiti al punto 1, compresi i soggetti esonerati di cui al punto 2.

I soggetti esonerati di cui al punto 2 sono tenuti frequentare il corso di aggiornamento entro 30 giugno 2030.

I corsi di aggiornamento hanno la durata di 4 ore e vertono in particolare sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di formazione base. I corsi sono organizzati dai soggetti di cui al punto “3” e non sono soggetti a riconoscimento regionale o autorizzazione preventiva.

Detti corsi devono essere preventivamente comunicati all’ASL TO3 – D.P.D. - così come specificato al punto 7.

L’ente formatore deve garantire la tracciabilità dell’aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il biennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

Al termine del corso l’ente formatore rilascia un attestato di frequenza proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi: *“Aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 4, comma 1 – lett. “d” Legge regionale n. 19 del 2021.*

L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, anche in modalità e-learning.

13. Sanzioni

sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di formazione:

- art. 23, comma 2: *“All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse”.*

- art. 23, comma 3: *“In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931”.*